



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Torre del Greco

Via Calastro, n. 17

Tel. 081/8812200 – fax 081/8815480

e-mail: torredelgreco@guardiacostiera.it

sito web: www.guardiacostiera.it/torredelgreco

Numero Blu 1530

ORDINANZA N. 21/2011

DISCIPLINA DELLA PESCA E DELLO SBARCO DEL TONNO ROSSO (*Thunnus thynnus*)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre del Greco:

- VISTA:** la Legge 14 luglio 1965, n° 963, come modificata dal Decreto Legislativo 26/05/2004 n° 153, recante “*Disciplina della pesca marittima*”;
- VISTO:** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 2371/2002 della Commissione del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 1984/2003 del Consiglio del 08 aprile 2003, che istituisce un regime di registrazione statistica relativa al “tonno rosso”, al “pesce spada” e al “tonno obeso”;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 2244/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 869/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004, che modifica il Reg. (CE) n. 1936/2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;

- VISTO:** l'art. 11, all. III, parte G, del Reg. (CE) n. 27/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, in deroga all'art. 6 allegato IV del Reg. (CE) n. 973/2001;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche al Reg. (CE) n. 2847/1993 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/1994;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) n. 973/2001;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 302/2009 del 06 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, che modifica il Reg. (CE) n. 43/2009 ed abroga il Reg. (CE) n. 1559/2007;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/1996, n. 2371/2002, n. 811/2004, n. 768/2005, n. 2115/2005, n. 2166/2005, n. 388/2006, n. 509/2007, n. 676/2007, n. 1098/2007, n. 1300/2008, n. 1342/2008 e che abroga i Reg. (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO:** il Reg. (CE) n. 640/2010 del 07 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*), modifica il Reg. (CE) n. 1984/2003 del Consiglio e disciplina gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD);
- VISTO:** il Reg. (UE) n. 57/2011 del Consiglio del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e fissa il contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2011;
- VISTA:** la Raccomandazione ICCAT n.10-04 adottata nel corso del 17° Meeting speciale della medesima Commissione Internazionale (Parigi 19-27 novembre 2010) che istituisce, di fatto, un nuovo piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 06 dicembre 2010 *"Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare"*;
- VISTO:** il Decreto del Mi.P.A.A.F. in data 1 marzo 2011, *"Ripartizione tra i diversi sistemi di pesca della quota tonno rosso per la campagna di pesca 2011"*, da cui risulta che il porto di Torre del Greco è stato inserito tra i "porti designati";
- VISTA:** la Circolare in data 19 aprile 2006 prot. n° 0001853, del Mi.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura, con la quale vengono forniti ulteriori elementi di

chiarificazione circa l'applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi ai Regolamenti nel settore della pesca del tonno rosso: n. 2847/1993, n. 2807/1993, n. 2454/1993, n. 2244/2003 e n. 869/2004;

- VISTA:** la Circolare 002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n° 0007977, Mi.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura, avente per oggetto “*Operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso*”;
- VISTA:** la Circolare datata 02 maggio 2006, prot. n° 0002986, Mi.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, avente per oggetto “*Schema relativo alle norme fondamentali concernenti la raccolta dati delle catture*”;
- VISTA:** la Circolare n° 10778 del 07 aprile 2009 sul tonno rosso per la campagna di pesca 2009, diramata dal Mi.P.A.A.F. - Dipartimento Politiche Europee e Internazionali – D.G. Pesca Marittima ed Acquacoltura, tesa a fornire ulteriori elementi volti a chiarire l'applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall'introduzione del Reg. (CE) n. 302/2009 del 06 aprile 2009;
- VISTA:** la Circolare n° 0012780 del 15 giugno 2010 sul tonno rosso per la campagna di pesca 2010–2012, diramata dal Mi.P.A.A.F. - Dipartimento Politiche Europee e Internazionali – D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura, tesa a disciplinare il regime amministrativo delle autorizzazioni per la pesca sportiva e ricreativa del Tonno Rosso, oltre che a chiarire il regime sanzionatorio derivante dagli illeciti inerenti tale tipologia di pesca;
- VISTA:** la Circolare n° 16430 in data 18 aprile 2011 del Mi.P.A.A.F. - Dipartimento Politiche Europee e Internazionali – D.G. Pesca Marittima e Acquacoltura, recante “*Disposizioni applicative per la campagna 2011 di pesca del tonno rosso*”;
- VISTA:** la Circolare Serie “Controllo Pesca” n° 001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante il “*Programma Nazionale di Controllo del tonno rosso*”, edizione 2011;
- VISTO:** il Decreto Dirigenziale n. 9 del 24 febbraio 2011 della Regione Campania - A.G.C. 14, Sett. 3 – Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti e Opere Marittime, recante la nuova individuazione dei punti di sbarco del pescato sul demanio marittimo nella Regione Campania (pubblicato sul B.U.R.C. n. 14 – Parte I del 28 febbraio 2011);
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 14/2008 in data 11 aprile 2008, relativa alla disciplina di pesca e sbarco del tonno rosso nell'ambito del porto di Torre del Greco;
- RITENUTO:** necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso dalle unità da pesca che approdano nei porti di Torre del Greco e di Portici, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, come previsto dalle norme comunitarie e nazionali di settore;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione nonché l'art. 97 del D.P.R. n° 1639/1968;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità del provvedimento)

La materia della pesca del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e le attività connesse, regolamentata in linea generale con puntuale normativa comunitaria e nazionale elencata in premessa, per ciò che concerne specificatamente le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato, da effettuarsi nei porti di Torre del Greco e di Portici, è disciplinata dal presente provvedimento, che ha lo scopo di dare concretezza agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati nella normativa sopra richiamata, in tema di controllo dell'esattezza dei dati da inserire nella documentazione (da compilarsi all'atto dello sbarco/trasbordo di esemplari di tonno rosso) e verifica della taglia minima del pescato catturato.

Art. 2

(Porto designato per lo sbarco)

- 2.1** Nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco, le operazioni di sbarco di tonno rosso catturato da navi da pesca devono essere effettuate esclusivamente nel Porto di Torre del Greco (Codice ITTDG), presso il tratto di banchina di circa mt. 14,50, alla radice del Molo di Ponente, con orario H24.
- 2.2** Per contingenti motivi di carattere operativo, la competente Autorità Marittima potrà, per singola richiesta debitamente pre-notificata a cura del Comandante dell'unità da pesca, assegnare temporaneamente un'altra banchina del citato porto designato, ove poter procedere alle operazioni commerciali relative al tonno rosso.

Art. 3

(Primi adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

- 3.1** I Comandanti di unità da pesca dell'Unione, autorizzate e munite di permesso di pesca speciale ed in possesso di quota (come da apposito elenco annuale diramato dal Mi.P.A.A.F.), nonché i Comandanti di navi da pesca dell'Unione, o loro mandatari, che hanno catturato accidentalmente esemplari di tonno rosso, che intendano effettuare, presso il porto di Torre del Greco, le operazioni di sbarco del prodotto catturato, hanno l'obbligo di notificare alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, **con almeno 4 (quattro) ore di anticipo** rispetto al previsto orario di arrivo in porto (art. 21, Reg. CE 302/2009), le seguenti informazioni:
- Nome e numero di iscrizione della nave;
 - N. ICCAT qualora trattasi di nave da cattura;
 - Orario di previsto arrivo (ETA);
 - Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo, sia in numero di esemplari che in peso espresso in chilogrammi;
 - informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate (latitudine e longitudine).
- 3.2** In aggiunta alla notifica di cui al precedente comma, il Comandante dell'unità ha l'obbligo di effettuare un'ulteriore chiamata (radio o telefonica) quando l'unità si trova a circa 1,5 miglia dall'imboccatura del porto designato.

- 3.3** Le comunicazioni sopra citate devono pervenire alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco mediante contatti radio VHF/FM sul canale 16, o telefonicamente all'utenza: 081-8812200, oppure via posta elettronica all'indirizzo: torredelgreco@guardiacostiera.it.
- 3.4** Le unità di cui al precedente comma, dopo l'ormeggio in porto, non possono iniziare le operazioni di sbarco e pesatura preliminare al carico su vettori stradali, sino a quando non sia presente in banchina personale abilitato della locale Autorità Marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte degli stessi.
- 3.5** Qualora, per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di personale abilitato della locale Autorità Marittima, lo sbarco potrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte degli stessi. In tale ultima ipotesi, è fatto obbligo al Comandante dell'unità da pesca di documentare la quantità di prodotto sbarcato, mediante la presentazione, da effettuarsi improrogabilmente entro 2 (due) ore dal termine delle operazioni di sbarco, alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, della certificazione attestante la pesatura da parte dei soggetti e secondo le modalità di cui agli artt. 60 e ss. del Reg. (CE) 1224/2009 e artt. 69 e ss. del Reg. (CE) 404/2011.
- 3.6** Tutte le catture sbarcate devono essere **pesate e non stimate**.

Art. 4 **(Taglie minime)**

- 4.1** La taglia minima di cattura per il tonno rosso è 30 kg di peso o 115 cm di lunghezza (la misurazione è effettuata, ai sensi del Reg. (CE) n. 520/2007, sulla base della lunghezza alla forca, ossia la distanza verticale tra l'estremità della mascella superiore e l'estremità del raggio caudale più corto), salvo quanto indicato al comma successivo.
- 4.2** In deroga al comma precedente, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg. o 75 cm. esclusivamente per le unità autorizzate (ovvero in possesso di licenza di pesca speciale), nei seguenti casi:
- Tonno rosso catturato nell'Atlantico Orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;
 - Tonno rosso catturato nel Mar Adriatico a fini di allevamento;
 - Tonno rosso catturato nel Mar Mediterraneo nell'ambito della pesca artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

Art. 5 **(Catture accidentali e catture accessorie)**

- 5.1** Le navi da pesca dell'Unione che non esercitano la pesca attiva del tonno rosso in quanto non utilizzato ai fini della cattura commerciale, non possono effettuare e detenere a bordo catture accessorie di tale specie superiori al 5% del totale delle catture di altre specie, calcolato in peso e/o numero di esemplari detenuti a bordo; anche in tale evenienza, il tonno rosso deve essere sbarcato esclusivamente nel porto designato di Torre del Greco.
- 5.2** Gli esemplari morti nelle catture accessorie non devono essere rigettati in mare.
- 5.3** Le catture accessorie di tonno rosso effettuate dalle unità da pesca di cui al comma 5.1 del presente articolo devono essere notificate e sbarcate esclusivamente nel porto

designato di Torre del Greco, seguendo le modalità di cui al precedente art. 3. Nel medesimo porto designato devono essere sbarcate le catture di tonno rosso effettuate da unità da pesca che esercitano la pesca attiva del tonno: queste ultime sono autorizzate alle catture accidentali (novellame) per un massimo del 5% di tonno rosso di taglia compresa fra i 10 kg. e 30 kg. o 80 cm.

- 5.4** Le catture accidentali effettuate da unità da pesca non autorizzate alla pesca del tonno rosso non possono superare i 750 Kg. annui per nave.

Art. 6

(Vessel Monitoring System – “BLUE BOX”)

- 6.1** I pescherecci, individuati nella Circolare Serie “Controllo Pesca” n. 001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto citata in premessa, che siano stati autorizzati alla cattura di tonno rosso ed hanno l’obbligo dell’impianto di localizzazione via satellite (Reg. CE n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003), non possono lasciare il porto di Torre del Greco senza avere installato a bordo il dispositivo di localizzazione satellitare (c.d. “BLUE-BOX”) funzionante, secondo quanto stabilito dai Regg. CE n. 2244/2003, n. 1224/2009 e n. 404/2011.
- 6.2** Solo in caso di “guasto in porto”, tale da non potersi ripristinare la funzionalità del sistema in tempi ragionevolmente brevi, il Comandante del peschereccio, previa formale richiesta, potrà essere autorizzato dal 4° Centro Controllo Area Pesca (C.C.A.P.) presso la Direzione Marittima di Napoli, a mollare gli ormeggi, con l’obbligo di comunicare la propria posizione ogni 2 (due) ore al citato 4° C.C.A.P. di Napoli.
- 6.3** In caso di “malfunzionamento tecnico durante la navigazione”, il Comandante, l’Armatore o il loro mandatario dovrà comunicare, con ogni possibile mezzo, la posizione aggiornata dell’unità ogni 2 (due) ore al predetto 4° C.C.A.P. di Napoli
- 6.4** Le interruzioni delle comunicazioni sulla posizione dell’unità, perduranti le 12 ore, dovranno essere immediatamente documentate.
- 6.5** Se il peschereccio è ormeggiato in porto, è fatto obbligo di richiedere al porto base e al 4° C.C.A.P. presso la Direzione Marittima di Napoli l’autorizzazione all’eventuale spegnimento dell’apparato “BLUE BOX” (come da fac-simile in **allegato 1**); prima della partenza, il Comandante dell’unità da pesca deve comunicare l’accensione dell’apparato, attestando che l’unità non ha cambiato posizione.

Art. 7

(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

- 7.1** Al momento dell’arrivo in porto e, successivamente all’avvenuto sbarco del prodotto, il Comandante dell’unità da pesca deve rendere prontamente disponibile al personale della locale Autorità Marittima la documentazione di cui al Reg. (CE) n. 302/2009 (come richiamata dalla Circolare n° 16430 in data 18.04.2011 del Mi.P.A.A.F citata in premessa), secondo la tempistica prevista, decorrente dall’orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse.
- 7.2** In particolare, va curata la corretta compilazione della seguente documentazione:

- **Giornale di bordo** (“Log-Book”, modello Atlantico UE), nei casi in cui esso è previsto, compilato nei campi previsti obbligatori e nella parte riguardante la

dichiarazione di sbarco (Reg. CE n. 1224/2009, artt.14 e 15 – Reg. CE n. 2807/1983, art.1, cc 1 e 2);

- **Dichiarazioni di cattura** giornaliere/settimanali;
- **Nota di vendita**, ovvero dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta (Reg. CE n. 1224/2009, artt. 59, 62, 66 e 68);
- **B.C.D. (Blue-fin Tuna Catch Document)**, documento con il quale viene ricostruita e garantita la *tracciabilità* delle diverse fasi della "*filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione*". Il modello di che trattasi, debitamente compilato dal Comandante dell'unità da pesca che è responsabile della correttezza dei dati relativi alla cattura, deve essere validato da parte del personale abilitato della locale Autorità Marittima.

7.3 La nota di vendita del prodotto (fattura o documento equivalente) di che trattasi, all'atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per la vendita all'asta del mercato ittico, da altri organismi autorizzati, ovvero dai compratori autorizzati responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca (Reg. CE n. 1224/2009, artt. 59, 62, 63 e 64; Reg. (UE) 404/2011, art. 90 ss.); tale documentazione deve essere inviata all' Autorità marittima del luogo ove è avvenuta la prima vendita.

7.4 La nota di vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- Il porto e la data di sbarco;
- Il nome dell'operatore o del comandante della nave e, se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore;
- Il nome dell'acquirente e il suo numero di partita IVA, codice fiscale o altro identificativo unico;
- Codice FAO alfa 3 della specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- La denominazione scientifica, la denominazione commerciale ed il metodo di produzione del tonno rosso;
- La taglia o il peso, numero di individui, il grado, la presentazione e la freschezza;
- Luogo e data di vendita;
- Se possibile, il numero di riferimento e data della fattura ed eventualmente del contratto di vendita;
- Eventuale riferimento alla dichiarazione di assunzione in carico o al documento di trasporto;
- Prezzo.

7.5 I centri per la vendita all'asta o gli altri organismi o persone autorizzate sono responsabili della presentazione delle note di vendita, in cui sono riportati i dati sopra elencati.

7.6 Nel caso in cui il prodotto non sia venduto direttamente, verrà rilasciata una dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario, che deve contenere le seguenti informazioni:

- Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- Porto e data di sbarco;
- Nome dell'operatore o del comandante della nave;

- Codice FAO alfa 3 della specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- Denominazione scientifica e commerciale, metodo di produzione del tonno rosso;
- Taglia o peso, numero di esemplari, il grado, la presentazione e la freschezza;
- Nome e indirizzo dei locali in cui i prodotti sono immagazzinati.

7.7 Il documento di trasporto (Reg. CE n. 1224/2009, art. 68), da compilarsi a cura del vettore, nel caso in cui non sia presentata una dichiarazione di vendita o di assunzione in carico e il prodotto deve essere trasportato in un luogo diverso dal porto di sbarco, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Luogo di destinazione della/e partita/e e identificazione del veicolo di trasporto;
- Numero di identificazione esterno e nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
- Codice FAO alfa 3 della specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- Denominazione scientifica e commerciale, metodo di produzione del tonno rosso;
- Taglia o peso, numero di individui, il grado, la presentazione e la freschezza;
- Nome e indirizzo del/i destinatario/i;
- Luogo e data del carico.

7.8 Nell'ipotesi in cui il prodotto sbarcato sia destinato all'esportazione, deve essere compilato, a cura dell'esportatore, il documento statistico ICCAT, copia del quale, entro 48 ore, viene inviata all'Autorità Marittima del luogo in cui è stata eseguita l'operazione di esportazione.

Art. 8 **(Misure di Mercato)**

Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal Reg. (CE) n. 640/2010 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

Art. 9 **(Rispetto delle condizioni igienico sanitarie)**

9.1 Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente Ordinanza.

9.2 Nel corso delle suddette operazioni deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

9.3 I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra devono essere in possesso dei previsti requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.

9.4 Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.

9.5 Al termine delle operazioni di travaso dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

Art. 10

(Pesca sportiva e pesca ricreativa)

- 10.1** La **pesca sportiva del tonno rosso** è una pesca non commerciale, praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (art. 2, lett. n, Reg. (CE) n. 302/2009).
- 10.2** La **pesca ricreativa del tonno rosso** è una pesca non commerciale, praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non in possesso di una licenza sportiva nazionale (art. 2, lett. o, Reg. (CE) n. 302/2009).
- 10.3** I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso mediante unità da diporto, devono presentare apposita **dichiarazione** alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco (secondo il modello in **allegato 2** alla presente Ordinanza), sempreché il porto di stanza dell'unità da diporto utilizzata per tale attività ricada nella giurisdizione di questa Autorità Marittima.
- 10.4** La sopracitata dichiarazione deve essere presentata, in duplice copia ed in carta semplice, a cura del proprietario, dell'armatore o dell'utilizzatore, con allegata una fotocopia dei documenti dell'unità da diporto e, in particolare, dovrà contenere i seguenti dati:
- numero ed ufficio di iscrizione, se imbarcazione;
 - matricole dei motori, se natante senza marcatura CE, ovvero identificativo dello scafo, se natante con marcatura CE;
 - fotocopia autenticata (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) della polizza di assicurazione del motore dell'unità;
 - fotocopia del documento di identità del proprietario/armatore/utilizzatore che presenta la dichiarazione.
- 10.5** L'Autorità Marittima, ricevuta la predetta dichiarazione, appone – se possibile, contestualmente alla sua presentazione – il proprio **“Nulla Osta”**, che ha validità triennale, limitatamente al periodo dal 16 giugno al 14 ottobre di ogni anno.
- 10.6** L'unità, a seguito della dichiarazione, può essere impiegata per lo svolgimento dell'attività in questione in tutte le zone di mare soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.
- 10.7** La dichiarazione munita di “Nulla Osta” rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso è valida anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva.
- 10.8** La dichiarazione munita di “Nulla Osta”, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione.
- 10.9** La dichiarazione munita di “Nulla Osta” deve essere conservata tra i documenti di bordo ed esibita alle Autorità preposte al controllo.
- 10.10** È vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo la donazione per fini di beneficenza.

- 10.11.** E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per ogni singola uscita in mare di pesca ricreativa giornaliera garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame. Non sono, pertanto, consentite più battute di pesca del tonno rosso nella stessa giornata e, nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno, è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.
- 10.12** Fermo restando il divieto di pesca di novellame, la taglia minima consentita per la cattura di tonni rossi in attività di pesca sportiva o ricreativa, è 30 kg di peso o 115 cm. di lunghezza (come riportato nel precedente art. 4.1), senza alcuna delle deroghe previste dall'art. 9, comma 2, del Reg. (CE) n. 302/2009; pertanto, è consentito esclusivamente lo sbarco di prodotto intero.
- 10.13** Per la pesca sportiva del tonno rosso e delle altre specie altamente migratorie, è escluso l'impiego di palangari (art. 17, comma 1, Reg. (CE) n. 1967/2006).
- 10.14** Le manifestazioni di pesca sportiva effettuate nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre del Greco potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco.
- 10.15** I dati delle catture di tonno rosso nell'ambito delle manifestazioni sportive dovranno essere comunicati alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, qualora la manifestazione si svolge nelle relative acque di giurisdizione, secondo le modalità stabilite al successivo articolo.

Art. 11

(Sbarco di tonno rosso proveniente dalla pesca sportiva o ricreativa)

- 11.1** Nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Torre del Greco, gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso i porti di Torre del Greco e di Portici.
- 11.2** I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari hanno l'obbligo di notificare l'arrivo in porto, via VHF o telefonicamente, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, comunicando l'orario di previsto arrivo con almeno 4 (quattro) ore di anticipo.
- 11.3** Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata o inviata all'Autorità Marittima del porto di sbarco una copia della "**dichiarazione di cattura**", utilizzando il modello riportato in **allegato 3** alla presente Ordinanza.
- 11.4** Le unità, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina personale abilitato della locale Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Art. 12

(Sanzioni)

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni commesse, in via amministrativa o penale, ai sensi della normativa di settore citata in premessa.

Art. 13
(Abrogazione)

L'Ordinanza n. 14/2008 in data 11 aprile 2008 citata in premessa è abrogata, così come devo ritenersi abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 14
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria/nazionale, richiamata in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/torredelgreco, l'invio agli Uffici Marittimi presenti sul territorio nazionale e l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

Torre del Greco, 20 maggio 2011

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco CIMMINO

All'Autorità Marittima di _____
(Porto/sorgitore di approdo)

e, per conoscenza, **all'Autorità Marittima di _____**
(Porto base)

Alla Direzione Marittima- Reparto Operativo
C.C.A.P. Napoli
fax 081/2445435

Il sottoscritto _____, comandante dell'unità
da pesca denominata _____

(nome unità)
iscritta nei RR.NN.MM. e GG. di _____ al n. _____, n° UE _____

impegnato nella campagna di pesca del tonno rosso anno 2011

come _____
(peschereccio/rimorchiatore/altra unità)

giunto in porto a _____ alle ore _____ del giorno _____ chiede
l'autorizzazione allo spegnimento dell'apparato blue-box per il seguente motivo:

_____.

Prima di riprendere la navigazione sarà mio obbligo comunicare mediante fax all'Autorità
Marittima del porto base, e per conoscenza il IV C.C.A.P. Napoli, l'intenzione di lasciare il
porto, specificando il giorno e l'ora della prevista partenza.

_____, _____

IL COMANDANTE

Alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco**Riferimento artt. 12e 13 del Reg. (CE) n° 302/2009**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
e residente a _____ in via/piazza _____
n° _____, in qualità di _____ (proprietario/armatore/utilizzatore) del/la
_____ (natante/imbarcazione/nave) da diporto denominato/a _____
matricola n° _____, di lunghezza f.t. mt. _____, di
colore _____, iscritta nei R.I.D/R.N.D. della Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale
Marittimo di _____, di stanza nel porto di _____
_____, presso _____;

COMUNICA

Ai sensi della normativa in riferimento, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) con la suddetta unità da diporto, **nel periodo da 16 giugno al 14 ottobre**. A tal fine allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto;
- Fotocopia del documento d'identità (tipo _____ n° _____,
rilasciato in data _____ da _____);

Dichiara di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di Tonno Rosso al giorno;
- La taglia minima per il Tonno Rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- Alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del reg. CE n° 302/2009;
- È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ect) la cattura di Tonno Rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- Entro le 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del Tonno Rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pesca nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

li _____

**PARTE RISERVATA
ALL'AUTORITA' MARITTIMA**

Nulla Osta n° _____ / _____
Rilasciato il _____
Valido fino al _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

FIRMA

Dichiarazione di cattura del tonno rosso (Reg. (CE) N. 302/2009)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto:

.....
(per i natanti, il proprietario dovrà comunicare le matricole dei motori, come risultanti dai relativi documenti)

Nominativo del comandante :

Nominativo del proprietario :
(se diverso dal Comandante)

Riferimento comunicazione ☐ VHF ☐ Telefono in data alle ore

Alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco ☐

All'Ufficio Locale Marittimo di Portici ☐

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1 (UNO)		

Data

Il Comandante/Proprietario dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare all'Autorità Marittima del luogo di sbarco

Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva o ricreativa possono essere sbarcati presso il porto di Torre del Greco e di Portici.

I conduttori delle unità da diporto che intendano sbarcare tali esemplari hanno l'obbligo di notificare il loro arrivo in porto, via radio VHF o telefonicamente all'Autorità Marittima del porto di sbarco, comunicando l'orario di previsto arrivo con almeno 4 ore di anticipo, con le seguenti modalità:

- Capitaneria di Porto di Torre del Greco: via telefono 081/8812200 – Via radio VHF Canale 16 (dalle ore 08,00 alle 20,00)
- Ufficio Locale Marittimo di Portici: via radio VHF/FM Canale 16 o via telefono 081/7767827 (08,00 – 14,00)

Una copia della "dichiarazione di cattura" deve essere consegnata o trasmessa, all'Autorità Marittima del porto di sbarco, entro 24 ore dallo sbarco.

Le unità adibite ed autorizzate alla pesca sportiva o ricreativa, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato dell'Autorità Marittima o, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

NOTA BENE:

- I pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio della specifica autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco.
- E' vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per fini caritativi.
- E' vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare di pesca ricreativa, garantendo, comunque, il rilascio immediato degli esemplari catturati vivi, in particolare del novellame.
- La *pesca sportiva o ricreativa* del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è **vietata dal 15 Ottobre al 15 Giugno**.